



## **Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>1</sup> sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 5 lett. f e h*

<sup>5</sup> Inoltre, nel traffico interno:

- f. la licenza di condurre della categoria B autorizza a:
  - 1. condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e per recarsi al luogo di questi collaudi;
  - 2. condurre autofurgoni e autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg, se dotati di propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV<sup>2</sup>) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa; è consentito il traino di un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg.
- h. la licenza di condurre della categoria BE autorizza a condurre autofurgoni e autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg trainanti un rimorchio con peso totale di oltre 750 kg, se il veicolo trattore è dotato di propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa.

<sup>1</sup> RS 741.51

<sup>2</sup> RS 741.41

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

